



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 56/19
Lussemburgo, 7 maggio 2019

Sentenza nella causa C-431/17
Monachos Eirinaios / Dikigorikos Syllogos Athinon

È contraria al diritto dell'Unione la legislazione greca che vieta a un monaco in possesso della qualifica di avvocato in un altro Stato membro di iscriversi all'albo degli avvocati a causa dell'incompatibilità tra il suo *status* di monaco e la professione di avvocato

Il 12 giugno 2015, Monachos Eirinaios (il monaco Ireneo), un monaco del monastero di Petra, sito in Karditsa (Grecia) ha presentato, presso il Dikigorikos Syllogos Athinon (DSA, consiglio dell'ordine degli avvocati di Atene, Grecia) una domanda di iscrizione nel registro speciale del Foro di Atene in qualità di avvocato che ha acquisito tale qualifica professionale in un altro Stato membro, ossia a Cipro. Il DSA ha respinto tale domanda in base alle disposizioni nazionali relative all'incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e lo *status* di monaco, ritenendo che tali disposizioni si applichino anche agli avvocati che desiderino esercitare la professione forense in Grecia utilizzando il loro titolo professionale di origine. Il monaco Ireneo ha impugnato tale decisione dinanzi al Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia).

È in tale contesto che il Symvoulío tis Epikrateias ha chiesto alla Corte di giustizia se sia conforme al diritto dell'Unione il divieto di iscrivere un monaco della Chiesa di Grecia quale avvocato nel registro dell'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, per esercitare ivi la professione di avvocato usando il suo titolo professionale di origine.

Con la sua odierna sentenza, la Corte interpreta la direttiva 98/5/CE ¹, che ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. La Corte ricorda che **la direttiva istituisce una procedura di reciproco riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare la professione utilizzando il titolo ottenuto nello Stato membro di origine**, armonizzando compiutamente i requisiti preliminari richiesti per l'uso del diritto di stabilimento che essa attribuisce.

Ebbene, la Corte ha già dichiarato che **la presentazione, all'autorità competente dello Stato membro ospitante, di un attestato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine risulta l'unica condizione alla quale dev'essere subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante che gli consenta di esercitare la professione, in quest'ultimo Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine**. Il legislatore nazionale non può aggiungere altre condizioni a quelle preliminarmente richieste per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante. Infatti, occorre distinguere, da un lato, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, la quale è soggetta all'unica condizione della presentazione di un attestato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine, e, dall'altro, l'esercizio stesso della professione di avvocato nello Stato membro ospitante, all'atto del quale detto avvocato è soggetto alle norme professionali e deontologiche applicabili nel medesimo Stato membro.

¹ Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36).

La Corte giudica **che le norme professionali e deontologiche**, contrariamente a quelle vertenti sui requisiti preliminari richiesti per l'iscrizione, **non sono state oggetto di armonizzazione e, pertanto, possono divergere considerevolmente tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante**. A tal proposito, la Corte ricorda che è concesso al legislatore nazionale prevedere garanzie siffatte purché le norme stabilite a tal fine non eccedano quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Tuttavia, la Corte sottolinea che **le norme professionali e deontologiche applicabili nello Stato membro ospitante, per essere conformi al diritto dell'Unione, devono rispettare, segnatamente, il principio di proporzionalità, il che implica che esse non eccedano quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi perseguiti**. Spetta al Symvoulío tis Epikrateias procedere alle verifiche necessarie per quanto concerne la regola di incompatibilità in questione.

La Corte conclude che **la direttiva osta a una legislazione nazionale che vieta a un monaco in possesso della qualifica di avvocato, iscritto quale avvocato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575